

24 FEB 2010

Prot. n.

**AZIENDA OSPEDALIERA
"GAETANO RUMMO"
VIA DELL'ANGELO N. 1 - 82100 - BENEVENTO
Area Risorse economiche**



Prot. 4299 del 24 FEB. 2010

Al Dott. Guido Quici
p.c. Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: ALPI_Prestazioni in regime di esenzione IVA e non

Appare opportuno sottoporre alla Sua attenzione quanto segue:
da una verifica effettuata delle fatture emesse in regime ALPI, si è riscontrato che molti Dirigenti Medici rilasciano fatture con la dicitura "certificazioni medico legali" senza applicare l'IVA al 20%.

Sarebbe utile elaborare una circolare che chiarifichi l'esatta applicazione della normativa, la quale prevede una netta distinzione fra le prestazioni soggette ad IVA e quelle esenti; è opportuno, inoltre, accertare se tale problematica si verifica anche per le fatture emesse dal CUPT.

Ad ogni buon conto si trasmette, in allegato, le norme di riferimento relative a quanto sopra.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Area Risorse Economiche
Dr.ssa Marina Pinto

All. ut supra

ESENZIONE IVA SULLE PRESTAZIONI DEI MEDICI.

Norme di riferimento

L'articolo 10, del DPR 633/1972, esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie.

Tenuto conto della nozione di "prestazione medica" elaborata nelle pronunce giurisdizionali, l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dal citato articolo 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

In seguito alle sentenze della Corte di giustizia europea del 2003 e con riferimento alla VI Direttiva (art.13, parte A, n.1, lett. C, l'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze con la circolare 4E del 28 gennaio 2005 ha precisato che sono esenti IVA solo le prestazioni di diagnosi e cura dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona, ivi compresi quei trattamenti o esami medici a carattere di prevenzione.

In particolare, va tenuto presente che l'eventuale esenzione è rivolta all'oggetto della prestazione e non al committente (le prestazioni di diagnosi e cura rivolte ai pazienti di altro medico, in sostituzione di quest'ultimo e a lui fatturate, sono esenti IVA come pure nel caso di prestazioni dello stesso tipo effettuate presso Studi o cliniche private e a loro fatturate), ciò che determina il trattamento tributario è la natura della prestazione che nel caso specifico deve mirare a tutelare, mantenere e ristabilire la salute, e non il soggetto, persona fisica (medico) o persona giuridica (Centro medico), che la rende (risoluzione ministeriale 181/E del 18 settembre 2003).

Nessuna agevolazione per perizie e certificati per uso amministrativo
L'esenzione IVA per le prestazioni mediche va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2005, fornendo taluni chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01).

Pertanto assume rilevanza non l'attività e la competenza medica, bensì lo scopo principale al quale l'attività è improntata.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SOGGETTE A IVA 20%.

Prestazioni medico legali consistenti in perizie redatte (anche a seguito di visita medica, esami clinici), ed in particolare:

- 1. per soddisfare una condizione legale o contrattuale ai fini della decisione di un terzo, per il riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, anche se prestata come componente libero professionista di una Commissione Ministeriale, per una decisione anche giudiziaria in materia di responsabilità e quantificazione del danno, finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di un'assicurazione, tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti ai fini dell'accertamento della paternità.**
- 2. Accertamenti medico legali effettuati per conto dell'Inail connessi al riconoscimento di cause di servizio in relazione ad infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o permanente.**
- 3. Certificazioni rilasciate dai medici tendenti a riconoscere lo status del paziente richiedente rispetto al diritto ad un indennizzo o ad un beneficio amministrativo od economico, quali:**
 - per assegno di invalidità;**
 - per idoneità a svolgere generica attività lavorativa peritali per infortuni redatte su modello specifico riconoscimento di invalidità civile.**

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESENTI DA IVA 20%.

- 1. Prestazioni del medico competente in base alla legge 626/94 nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro.**
- 2. Prestazioni di chirurgia estetica, in quanto connesse al benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione.**
- 3. Certificazioni rilasciate dai medici a seguito di esame clinico tendenti a**

tutelare la salute dei pazienti richiedenti, anche come prevenzione, quali:

- per esonero dalla educazione fisica;
- per idoneità all'attività sportiva;
- per invio di minori in colonie o comunità;
- per avvenuta vaccinazione;
- per idoneità fisica allo svolgimento di determinate mansioni
ovvero al rientro al lavoro (Inail);
- per il rilascio e rinnovo di patenti di guida, anche come medico libero professionista partecipante a Commissioni mediche locali.

Nella fatturazione di tali prestazioni indicare "visita diagnostica ai fini di tutela della salute e di prevenzione per l'accertamento di . . . e relativa certificazione".

IVA E PRESTAZIONI DEL MEDICO DI FAMIGLIA.

Sono esenti da IVA, quando seppur rese dietro pagamento di un corrispettivo, le prestazioni sono effettuate dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativi, strettamente connesse alla attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute della persona, intesa anche come prevenzione, come per esempio i certificati per l'esonero dall'educazione fisica, per idoneità ad attività sportive, per l'invio di minori a colonie e comunità, per avvenuta vaccinazione.

Nella altre ipotesi in cui lo scopo della prestazione è ben individuato e vengono effettuate a tutela della salute, va sempre indicata la dizione della tutela della salute.

In particolare, non sono soggette a IVA le prestazioni derivate da obblighi di legge:

- dichiarazione di nascita, denuncia di morte, denunce penali o giudiziarie, denuncia di malattie infettive e diffuse, notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattie veneree, segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico, denuncia di intossicazione da anti parassitari, denuncia di minore in stato di abbandono, certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo dell'esenzione IVA le prestazioni di natura peritale quali le certificazioni ai fini di un indennizzo o di benefici amministrativi o economici (certificazioni per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria, certificazioni di idoneità a svolgere generica attività lavorativa, certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico, certificazioni per riconoscimento di invalidità civile).

IVA E PRESTAZIONI IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURALE DEL MEDICO OSPEDALIERO

Per le prestazioni mediche del medico ospedaliero in attività libero professionale che sulla base dei principi formulati dalla Corte di giustizia europea (prestazioni mediche non dirette alla tutela della salute quale ad esempio la medicina legale) non sono riconducibili al trattamento di esenzione, deve essere emessa fattura con addebito IVA anche se il sanitario opera in regime di intramoenia.

Inoltre, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente, la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall'Ente di cui il medico è dipendente e, pertanto, la fattura con l'applicazione dell'IVA al 20 per cento dovrà essere emessa dall'Ente stesso.

Essendo mancate sinora chiare istruzioni dell'Agenzia dell'entrate, sorgono legittimamente dei dubbi interpretativi su una eventuale retroattività.

Sicuramente invece il medico considerato dagli uffici inadempiente non dovrebbe essere sanzionabile: il potere di disapplicazione delle sanzioni deve essere esercitato tutte le volte che l'equivocità della disciplina normativa induce in errore sul corretto adempimento degli obblighi tributari (Cassazione sentenza 29 settembre 2003 numero 14476 e 24 agosto 2004 numero 16751).